

20.406 n **Iniziativa parlamentare. Assicurazione contro la disoccupazione per persone in una posizione analoga a quella dei datori di lavoro**
(Silberschmidt)

Diritto vigente

**Progetto preliminare della Commissione
della sicurezza sociale e della sanità
pubblica del Consiglio nazionale**

del 3 luglio 2023

**Legge federale
sull'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e
l'indennità per insolvenza**

**(Legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, LADI)**

**(Iniziativa parlamentare. Assicurazione
contro la disoccupazione per persone
in una posizione analoga a quella dei
datori di lavoro)**

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione
Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione della sicu-
rezza sociale e della sanità del Consiglio nazio-
nale del [data della decisione della Commissio-
ne]¹,

visto il parere del Consiglio federale del ...²;

decreta:

1 FF 2023 ...

2 FF 2023 ...

Diritto vigente

**Progetto preliminare della Commissione
del Consiglio nazionale**

I

La legge del 25 giugno 1982³ sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Variante della maggioranza:

Indennità di disoccupazione per persone in una posizione analoga a quella dei datori di lavoro (art. 8 cpv. 3 e 4, 18 cpv. 1^{ter}, 22 cpv. 2^{bis} e 95 cpv. 1^{quater})

Art. 8 Presupposti del diritto

Art. 8 cpv. 3 e 4

¹ L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se:

- a. è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10);
- b. ha subito una perdita di lavoro computabile (art. 11);
- c. risiede in Svizzera (art. 12);
- d. ha terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e non percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;
- e. ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);
- f. è idoneo al collocamento (art. 15) e
- g. soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).

² Il Consiglio federale disciplina i presupposti del diritto all'indennità per le persone che, prima di essere disoccupate, erano occupate come lavoratori a domicilio. Può derogare all'ordinamento generale previsto nel presente capitolo soltanto nella misura richiesta dalle peculiarità del lavoro a domicilio.

Diritto vigente

**Progetto preliminare della Commissione
del Consiglio nazionale**

Maggioranza

³ Hanno diritto all'indennità di disoccupazione le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda, se oltre ai presupposti di cui al capoverso 1:

- a. non sono più occupati nell'azienda;
- b. non sono membri del consiglio d'amministrazione (art. 716 e segg. Codice delle obbligazioni⁴) dell'azienda; e
- c. hanno lavorato nell'azienda per almeno due anni.

⁴ Il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo ha diritto all'indennità di disoccupazione secondo i presupposti di cui al capoverso 3.

Minoranza (Aeschi Thomas, Amaudruz, Bircher, Glarner, Herzog Verena, Rügger, Schläpfer)

³ ...

... occupati nell'azienda, se l'azienda è in liquidazione e se oltre ai presupposti di cui al capoverso 1:

- a. ...
- a^{bis}. partecipano finanziariamente all'azienda, in modo diretto o indiretto, per una quota massima del cinque per cento;
- b. non sono membri del consiglio d'amministrazione (art. 716 e segg. Codice delle obbligazioni) o dell'assemblea dei soci (art. 804 e segg. Codice delle obbligazioni) dell'azienda; e

c. ...

⁴ Il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo non ha diritto all'indennità di disoccupazione.

(vedi art. 18 cpv. 1^{ter} e art. 22 cpv. 2^{bis})

Art. 18 Periodi di attesa

¹ Il diritto all'indennità inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata. Per le persone che non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni il periodo di attesa è differenziato ed è di:

- a. 10 giorni per un guadagno assicurato compreso tra 60 001 e 90 000 franchi;
- b. 15 giorni per un guadagno assicurato compreso tra 90 001 e 125 000 franchi;

Art. 18 cpv. 1^{ter}

Diritto vigente

c. 20 giorni per un guadagno assicurato superiore a 125 000 franchi.

^{1bis} Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale eccettua dal periodo di attesa determinati gruppi di assicurati.

² Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione (art. 14) possono riscuotere per la prima volta l'indennità di disoccupazione nel termine quadro soltanto dopo un periodo di attesa di 12 mesi al massimo stabilito dal Consiglio federale. Questo periodo di attesa speciale si aggiunge al periodo di attesa generale fissato nel capoverso 1.

³ Se l'assicurato diventa disoccupato alla fine di un'attività stagionale o alla fine di un'attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di posto di lavoro o rapporti d'impiego di durata limitata, la perdita di lavoro non è computata durante un periodo di attesa stabilito dal Consiglio federale.

⁴ ...

⁵ ...

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Maggioranza

^{1ter} Il diritto all'indennità delle persone di cui all'articolo 8 capoversi 3 e 4 inizia dopo un periodo di attesa di 20 giorni di disoccupazione controllata.

Minoranza (Aeschi Thomas, ...)

^{1ter} ...

... un periodo di attesa di 120 giorni di disoccupazione controllata.

(vedi art. 8 cpv. 3 e 4, ...)

Diritto vigente

**Progetto preliminare della Commissione
del Consiglio nazionale**

Maggioranza

Minoranza (Meyer Mattea, Feri Yvonne, Gysi Barbara, Imboden, Maillard, Prelicz-Huber, Wasserfallen Flavia, Weichelt)

Art. 18d Utili da partecipazioni finanziarie nell'azienda

Gli utili da partecipazioni finanziarie nell'azienda distribuiti alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 capoversi 3 e 4, per il periodo durante il quale hanno percepito l'indennità di disoccupazione, sono dedotti da quest'ultima.

(vedi art. 95 cpv. 1^{quinquies})

Art. 22 Importo dell'indennità giornaliera *Art. 22 cpv. 2^{bis}*

¹ L'indennità giornaliera intera ammonta all'80 per cento del guadagno assicurato. L'assicurato riceve inoltre un supplemento che corrisponde agli assegni legali per i figli e agli assegni legali di formazione convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro. Questo supplemento è pagato soltanto se:

- a. gli assegni per i figli non sono versati all'assicurato durante la disoccupazione; e
- b. per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un'attività lucrativa.

² Ricevono un'indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

- a. non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;
- b. beneficiano di un'indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
- c. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

Diritto vigente

**Progetto preliminare della Commissione
del Consiglio nazionale**

Maggioranza

^{2bis} L'indennità giornaliera intera per le persone di cui all'articolo 8 capoversi 3 e 4 ammonta al 70 per cento del guadagno assicurato. L'assicurato riceve inoltre un supplemento che corrisponde agli assegni legali per i figli e agli assegni legali di formazione convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro. Questo supplemento è pagato soltanto se:

- a. gli assegni per i figli non sono versati all'assicurato durante la disoccupazione; e
- b. per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un'attività lucrativa.

Minoranza (Aeschi Thomas, ...)

^{2bis} ...

... ammonta al 50 per cento del guadagno assicurato. L'assicurato ...

(vedi art. 8 cpv. 3 e 4, ...)

³ Il Consiglio federale adegua l'aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, secondo i principi dell'AVS.

⁴ ...

⁵ ...

Diritto vigente

Art. 95 Restituzione di prestazioni

¹ La domanda di restituzione è retta dall'articolo 25 LPGa ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59c^{bis} capoverso 4.

^{1bis} L'assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro la disoccupazione. In deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPGa, l'importo da restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate.

^{1ter} La cassa che ha versato prestazioni finanziarie per provvedimenti di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione che avrebbero dovuto essere versate da un'altra assicurazione sociale chiede la restituzione delle proprie prestazioni a quest'ultima.

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio nazionale

Art. 95 cpv. 1^{quater}

^{1quater} Le persone di cui all'articolo 8 capoversi 3 e 4 che percepiscono l'indennità di disoccupazione e che sono nuovamente assunte nella stessa azienda entro il termine quadro per la riscossione della prestazione o nei tre anni successivi sono tenute al rimborso dell'indennità. In deroga all'articolo 25 capoverso 2, primo periodo, LPGa, il diritto di esigere la restituzione si estingue al più tardi dieci anni dopo il versamento delle indennità di disoccupazione. In deroga all'articolo 25 capoverso 1 secondo periodo LPGa, un'indennità di disoccupazione indebitamente riscossa deve essere restituita in ogni caso.

Diritto vigente

**Progetto preliminare della Commissione
del Consiglio nazionale**

Maggioranza

Minoranza (Meyer Mattea, ...)

¹quinquies Le persone che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 capoversi 3 e 4 e che percepiscono utili da partecipazioni finanziarie nell'azienda che devono essere dedotti dalle indennità di disoccupazione secondo l'articolo 18d sono tenute al rimborso delle indennità nella misura corrispondente a questi utili. In deroga all'articolo 25 capoverso 2, primo periodo, LPGA, il diritto di esigere la restituzione si estingue al più tardi dieci anni dopo il versamento degli utili. In deroga all'articolo 25 capoverso 1 secondo periodo LPGA, un'indennità di disoccupazione indebitamente riscossa deve essere restituita in ogni caso.

(vedi art. 18d)

² La cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori

³ La cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al servizio cantonale.

Diritto vigente

**Progetto preliminare della Commissione
del Consiglio nazionale**

Maggioranza

Art. 2 Obbligo di pagare i contributi

¹ È tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione):

- a. il salariato (art. 10 LPGGA) che è assicurato e tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- b. il datore di lavoro (art. 11 LPGGA) che deve pagare contributi giusta l'articolo 12 LAVS.

² Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi:

- a. ...
- b. i membri della famiglia occupati nell'azienda, giusta l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura, che sono parificati agli agricoltori indipendenti.
- c. i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS;
- d. i datori di lavoro per i salari pagati alle persone di cui alle lettere b e c;
- e. i disoccupati per le indennità secondo l'articolo 22a capoverso 1 e le casse di disoccupazione per la quota corrispondente del datore di lavoro;
- f. le persone assicurate secondo l'articolo 2 LAVS.

Minoranza (Aeschi Thomas, Buffat, de Courrten, Glarner, Grin, Herzog Verena, Schläpfer)

Variante della minoranza:

Obbligo di pagare i contributi solo per le persone che hanno diritto alle prestazioni (art. 2 cpv. 2 lett. g-i e 31 cpv. 3 lett. b e c)

Art. 2 cpv. 2 lett. g-i

² Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi:

Diritto vigente

**Progetto preliminare della Commissione
del Consiglio nazionale**

(Maggioranza)

(Minoranza (Aeschi Thomas, ...))

g. le persone che lavorano in un'azienda:

1. in cui partecipano finanziariamente all'azienda, in modo diretto o indiretto, per una quota superiore al cinque per cento;
2. del cui consiglio di amministrazione (art. 716 e segg. Codice delle obbligazioni) o della cui assemblea dei soci (art. 804 e segg. Codice delle obbligazioni) sono membri; oppure
3. in cui determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro.

h. i coniugi delle persone di cui alla lettera g occupati nell'azienda;

i. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo.

Art. 31 Presupposti del diritto

¹ I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se:

- a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
- b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
- c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
- d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro.

^{1bis} Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

Art. 31 cpv. 3 lett. b e c

Diritto vigente

**Progetto preliminare della Commissione
del Consiglio nazionale**

(Maggioranza)

(Minoranza (Aeschi Thomas, ...))

² Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull'indennità per lavoro ridotto:

- a. per i lavoratori a domicilio;
- b. per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.

³ Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

- a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
- b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
- c. le persone che, come soci, partecipano finanziariamente o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

³ ...

b. *Abrogata*

c. *Abrogata*

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.